

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati»

(COM(2002) 85 def. — 2002/0046 (COD))

(2002/C 241/11)

Il Consiglio, in data 1° marzo 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 175 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Espuny Moyano, in data 21 giugno 2002.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 17 luglio 2002, nel corso della 392ª sessione plenaria, con 123 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni, il seguente parere.

1. La proposta della Commissione

1.1. Nel quadro del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, la Commissione intende, con la sua proposta, istituire un sistema comune di notifica e di informazione sulle esportazioni di OGM a paesi terzi, al fine di contribuire a garantire un adeguato livello di protezione relativamente al trasferimento, trattamento e uso sicuro di OGM.

1.1.1. La proposta della Commissione è divisa in quattro capitoli: 1) obiettivi, campo di applicazione e definizioni; 2) esportazione di OGM verso paesi terzi; 3) movimenti transfrontalieri non intenzionali; 4) disposizioni generali.

1.2. Campo di applicazione

1.2.1. Il Regolamento proposto si applica alle esportazioni e ai movimenti transfrontalieri non intenzionali di tutti gli OGM che potrebbero avere effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenendo conto altresì dei rischi per la salute umana.

1.2.2. Sono esclusi dal campo di applicazione i medicinali ad uso umano e gli OGM destinati ad essere rilasciati deliberatamente nell'ambiente che, in base ad una decisione delle parti aderenti al Protocollo, sono stati identificati come potenzialmente privi di effetti negativi.

1.3. Esportazione di OGM verso paesi terzi (Capitolo II)

1.3.1. L'esportatore notifica all'autorità nazionale del paese di importazione il primo movimento transfrontaliero di ciascun OGM destinato ad emissione deliberata nell'ambiente, prima che esso abbia luogo.

1.3.2. In caso di mancata risposta entro la scadenza prevista, l'esportatore è tenuto ad inviare un sollecito. L'esportatore

conserva la notifica e la lettera di ricevuta e invia copia dei documenti sia all'autorità nazionale competente dello Stato membro esportatore sia alla Commissione.

1.3.3. A nome della Comunità, la Commissione trasmette al centro di scambio delle informazioni sulla biosicurezza (BCH) tutte le decisioni definitive concernenti l'uso intracomunitario, compresa l'immissione in commercio, di un OGM che potrebbe essere oggetto di movimenti transfrontalieri in quanto utilizzabile direttamente negli alimenti o nei mangimi oppure destinato ad ulteriore lavorazione.

1.3.4. Gli esportatori si adoperano affinché gli operatori cui è destinato il prodotto ricevano l'indicazione del fatto che il prodotto contiene o è costituito da OGM, l'indicazione del o dei codici esclusivi attribuiti all'OGM in questione oppure una dichiarazione dell'operatore che garantisce che il prodotto verrà utilizzato solo come alimento o mangime oppure destinato ad ulteriore lavorazione, sempre corredato dei codici esclusivi attribuiti agli OGM che esso potrebbe contenere.

1.3.5. Tutte le informazioni pertinenti dovranno essere trasmesse al BCH perché siano debitamente coordinate e armonizzate.

1.4. Movimenti transfrontalieri non intenzionali

1.4.1. Non appena vengono a conoscenza di un incidente che comporti un'emissione non intenzionale di un OGM, gli Stati membri adottano le necessarie misure per informare il pubblico e comunicano immediatamente l'evento alla Commissione, ai restanti Stati membri, ad altri Stati effettivamente o potenzialmente interessati, al BCH ed eventualmente ad organizzazioni internazionali pertinenti. Gli Stati membri inoltre interpellano lo Stato effettivamente o potenzialmente interessato. Tra le informazioni da fornire figurano anche quelle previste all'allegato III della proposta.

1.5. Disposizioni generali

1.5.1. Il Regolamento stabilisce le informazioni che gli Stati membri notificano alla Commissione e quelle che la Commissione trasmette al BCH.

1.5.2. La Commissione designa il suo corrispondente. Ciascuno Stato membro designa il proprio corrispondente nazionale nonché l'autorità nazionale competente.

1.5.3. Ogni Stato membro stabilisce il regime di sanzioni applicabili.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato riconosce l'importanza di attuare il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, per contribuire efficacemente alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica e per evitare rischi per la salute umana.

2.2. Il CESE accoglie favorevolmente la proposta della Commissione, in quanto rappresenta un passo avanti volto a chiarire la normativa sugli OGM e tiene ampiamente conto del principio di precauzione.

2.3. Il CESE ritiene che le funzioni di coordinamento attribuite al BCH avranno certamente effetti positivi.

2.4. La proposta della Commissione non avrà ripercussioni economiche sulle importazioni, che continueranno ad essere soggette alla normativa comunitaria. Per quanto concerne invece le esportazioni, avrà un impatto economico minimo ma rafforzerà la certezza giuridica.

3. Osservazioni specifiche

3.1. In base all'articolo 23, terzo paragrafo, del Protocollo di Cartagena, i firmatari dell'accordo fanno in modo di comunicare ai cittadini le vie di accesso al centro di scambio delle informazioni sulla biosicurezza (BCH). Il CESE fa osservare che la proposta di regolamento della Commissione non contiene alcun riferimento in proposito.

3.2. In base all'articolo 13 («Sanzioni») gli Stati membri dispongono in materia di sanzioni applicabili in caso di inosservanza e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Il CESE è consapevole del fatto che il regime concernente le sanzioni è di competenza esclusiva degli Stati membri ma suggerisce, tuttavia, che vengano intrapresi gli sforzi necessari per armonizzare in tutti i paesi sia le infrazioni sia il livello delle sanzioni.

3.3. Il CESE esprime preoccupazione per i problemi che potrebbero presentarsi in caso di mancata risposta alle notifiche dell'esportatore, cosa che potrebbe provocare, di fatto, una paralisi delle esportazioni con conseguenti ripercussioni sul piano economico. Ritiene però che l'ampiezza dei termini previsti (60 giorni per accusare ricevuta della prima notifica, 270 giorni per rispondere alla notifica stessa e altri 60 giorni per rispondere ad una seconda notifica qualora non sia stata data una risposta entro il termine già citato di 270 giorni) potrebbe avere ripercussioni negative sul commercio. È possibile ridurre i termini previsti?

3.4. Il CESE approva la meticolosità con cui la Commissione, conformemente al disposto dell'articolo 1 del Protocollo di Cartagena, applica il metodo precauzionale, già presente al principio n. 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, in un tema tanto controverso quale l'emissione deliberata o non intenzionale degli OGM.

Bruxelles, 17 luglio 2002.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS